



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 gennaio 2018
(OR. en)

5260/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0011 (NLE)**

**CORDROGUE 5
SAN 15
RELEX 30**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	12 gennaio 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 31 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantunesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze ai sensi della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 31 final.

All.: COM(2018) 31 final

Bruxelles, 12.1.2018
COM(2018) 31 final

2018/0011 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantunesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze ai sensi della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione alla 61a sessione della Commissione stupefacenti sull'inclusione delle sostanze nelle tabelle ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e la Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971

La Convenzione unica delle Nazioni Unite (ONU) sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972 (in appresso "la Convenzione sugli stupefacenti")¹, mira a combattere l'abuso di droghe con un'azione coordinata a livello internazionale. Essa prevede due forme di intervento e di controllo che vanno di pari passo. In primo luogo, mira a limitare la detenzione, l'uso, il commercio, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione, la fabbricazione e la produzione di stupefacenti a fini esclusivamente medici e scientifici. In secondo luogo, combatte il traffico di stupefacenti tramite la cooperazione internazionale per dissuadere e scoraggiare i narcotrafficanti.

La Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 (in appresso "la Convenzione sulle sostanze psicotrope")² stabilisce un sistema di controllo internazionale delle sostanze psicotrope. Tale Convenzione rappresenta la risposta alla diversificazione e all'espansione dello spettro delle sostanze da abuso, e introduce controlli su una serie di droghe sintetiche in funzione del loro potenziale d'abuso da un lato e del loro valore terapeutico dall'altro.

Tutti gli Stati membri dell'UE sono Parti della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope. L'Unione non è Parte di tali Convenzioni.

2.2. La commissione Stupefacenti

La commissione Stupefacenti (CND) è una commissione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Le sue funzioni e i suoi poteri sono tra l'altro definiti nella Convenzione sugli stupefacenti e nella Convenzione sulle sostanze psicotrope. È costituita da 53 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall'ECOSOC. Dodici Stati membri sono attualmente membri della CND con diritto di voto³. L'Unione ha lo status di osservatore in seno alla CND.

2.3. L'atto previsto della commissione Stupefacenti

La CND aggiorna periodicamente l'elenco delle sostanze che figurano nell'allegato della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope sulla base delle

¹ Organizzazione delle Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 978, n. 14152.

² Organizzazione delle Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 1019, n. 14956.

³ Austria, Belgio, Croazia, Repubblica ceca, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Slovacchia, Spagna, Regno Unito.

raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che si avvale del parere del suo Comitato di esperti sulla farmacodipendenza.

L'8 dicembre 2017 l'OMS ha raccomandato al Segretario generale delle Nazioni Unite⁴ di aggiungere 12 nuove sostanze alle tabelle delle Convenzioni.

La CND, in occasione della 61a sessione che avrà luogo a Vienna dal 12 al 16 marzo 2018, adotterà decisioni in merito all'inclusione di queste 12 sostanze nelle tabelle, rispettivamente, della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Le modifiche alle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di controllo degli stupefacenti per tutti gli Stati membri. L'articolo 1 della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti⁵, stabilisce che, ai fini della decisione quadro, per "stupefacenti" si intendono tutte le sostanze contemplate dalla Convenzione sugli stupefacenti o della Convenzione sulle sostanze psicotrope. La decisione quadro 2004/757/GAI si applica pertanto alle sostanze elencate nelle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle allegate alle Convenzioni in questione incide direttamente sulle norme comuni dell'UE e ne modifica la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE e ciò vale a prescindere dal fatto che la sostanza in questione sia già sottoposta a controllo a livello dell'UE sulla base della decisione 2005/387/GAI del Consiglio.

Delle 12 sostanze di cui l'OMS ha raccomandato l'inclusione, solo due, l'acrilofentanil (acrilfentanil)⁶ e il furanilfentanil⁷, sono già soggette a misure di controllo a livello dell'UE. Sulla base di una relazione di valutazione dei rischi dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), redatta in conformità con le disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della decisione 2005/387/GAI del Consiglio relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive⁸, il 15 dicembre 2017 la Commissione ha presentato proposte volte ad assoggettare a misure di controllo a livello dell'UE⁹ sette nuove sostanze psicoattive, ossia il carfentanil, il 4-fluoroisobutirril fentanil (4-FIBF, pFIBF), il tetraidrofuranilfentanil (THF-F), l'AB-CHMINACA, l'ADB-CHMINACA, il CUMYL-4CN-BINACA e il 5F-MDMB-PINACA (5F-ADB). Cinque di queste sostanze (quelle sottolineate) sono proposte anche per un

⁴ Dichiarazione orale alla 60a sessione della commissione Stupefacenti l'8 dicembre 2017; cfr. anche l'estratto della relazione del 39° Comitato di esperti sulla farmacodipendenza (<http://www.who.int/mason/entity/medicines/news/2017/letter-DG-39thECDDrecommendations.pdf>).

⁵ GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8.

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1774 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'*N*-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-*N*-fenilacrilammide (acrilofentanil), GU L 251 del 29.9.2017, pag. 21.

⁷ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio, del 15 novembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'*N*-fenil-*N*-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil), GU L 306 del 22.11.2017, pag. 19.

⁸ GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

⁹ COM(2017) 756, COM(2017) 757, COM(2017) 758, COM(2017) 759, COM(2017) 764, COM(2017) 765, COM(2017) 766.

inserimento negli elenchi a livello internazionale. Per le altre cinque sostanze non si prevedono ancora misure di controllo a livello dell'UE.

È necessario che gli Stati membri preparino la riunione della CND convocata per decidere sull'inclusione delle sostanze nelle tabelle conseguendo una posizione comune in seno al Consiglio. Tale posizione, considerati i limiti che caratterizzano lo status di osservatore di cui gode l'Unione, deve essere espressa dagli Stati membri che sono attualmente membri della CND, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione nell'ambito della CND. L'Unione, che non è Parte della Convenzione sugli stupefacenti né della Convenzione sulle sostanze psicotrope, non ha diritto di voto in seno alla CND.

A tal fine, la Commissione propone una posizione comune che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, alla sessantunesima sessione della CND sull'inclusione delle sostanze nelle tabelle ai sensi della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope. È la seconda volta che la Commissione presenta un tale progetto di proposta di posizione comune dell'UE, dopo quello adottato per la riunione della CND del marzo 2017¹⁰. Il Consiglio ha adottato la posizione comune¹¹ e questo ha consentito all'UE di parlare con una sola voce alla riunione della CND del marzo 2017 sull'inserimento negli elenchi a livello internazionale, poiché gli Stati membri partecipanti alla CND hanno votato a favore dell'inserimento in linea con la posizione comune adottata.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *“le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo”*.

L'articolo 218, paragrafo 9, si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo in questione. La CND è *“un organo istituito da un accordo”* ai sensi di tale articolo, dato che si tratta di un organismo al quale sono affidati compiti specifici nell'ambito della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

Il concetto di *“atti che hanno effetti giuridici”* include gli atti che hanno tali effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Rientrano in tale concetto anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *“sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione”*¹².

Le decisioni di inclusione della CND sono *“atti che hanno effetti giuridici”* ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE. Secondo la Convenzione sugli stupefacenti e la Convenzione sulle sostanze psicotrope, le decisioni della CND diventano vincolanti automaticamente, a meno che una parte non abbia presentato la decisione di riesame

¹⁰ COM(2017) 72 final.

¹¹ Adozione da parte del Consiglio “Affari generali” del 7 marzo 2017.

¹² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania contro Consiglio*, Causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti da 61 a 64.

all'ECOSOC entro il termine applicabile¹³. Le decisioni dell'ECOSOC in materia sono definitive. Le decisioni di inclusione della CND hanno anche effetti giuridici nell'ordinamento giuridico dell'UE in virtù del diritto dell'Unione, e segnatamente sulla decisione quadro 2004/757/GAI. Le modifiche delle tabelle della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope hanno ripercussioni dirette per l'ambito di applicazione dello strumento giuridico in questione dell'UE.

4.2. Base giuridica sostanziale

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il traffico illecito di stupefacenti.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che menziona il traffico illecito di stupefacenti come una sfera di criminalità che presenta una dimensione transnazionale particolare e conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in questo settore.

4.3. Geometria variabile

In conformità dell'articolo 10, paragrafo 4, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie, allegato ai trattati, il Regno Unito ha notificato di non accettare l'insieme delle attribuzioni della Commissione e della Corte di giustizia con riguardo agli atti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona. Di conseguenza, la decisione quadro 2004/757 e la decisione 2005/387/GAI del Consiglio hanno cessato di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1° dicembre 2014¹⁴.

Poiché le decisioni della CND in materia di inclusione delle sostanze non incidono sulle norme comuni in materia di traffico illecito di stupefacenti che sono vincolanti per il Regno Unito, tale Stato membro non partecipa all'adozione di una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di adozione di tali decisioni di inclusione.

4.4. Conclusioni

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

¹³ Articolo 3, paragrafo 7, della Convenzione sugli stupefacenti; articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

¹⁴ Cfr. la decisione 2014/858/UE della Commissione, del 1° dicembre 2014, concernente la comunicazione, da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della volontà di partecipare ad atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona e che non fanno parte dell'acquis di Schengen (GU L 345 dell'1.12.2014, pag. 6). Punti 29 e 33 dell'elenco degli atti dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale che cessano di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 1° dicembre 2014 a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, seconda frase, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie (GU C 430 dell'1.12.2014, pag. 17).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantunesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze ai sensi della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Convenzione unica delle Nazioni Unite (ONU) sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972¹⁵ (in appresso "la Convenzione sugli stupefacenti"), è entrata in vigore l'8 agosto 1975.
- (2) A norma dell'articolo 3 della Convenzione sugli stupefacenti, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione. Può apportare modifiche alle tabelle solo in conformità delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ma può anche decidere di non apportare le modifiche raccomandate dall'OMS.
- (3) La Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 (in appresso "la Convenzione sulle sostanze psicotrope")¹⁶ è entrata in vigore il 16 agosto 1976.
- (4) A norma dell'articolo 2 della Convenzione sulle sostanze psicotrope, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale Convenzione o di eliminarle, sulla base delle raccomandazioni dell'OMS. Essa dispone di un ampio potere discrezionale nel prendere in considerazione fattori a livello economico, sociale, giuridico, amministrativo e di altro tipo, ma non può agire in modo arbitrario.
- (5) Le modifiche alle tabelle di entrambe le Convenzioni hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di controllo degli stupefacenti. La decisione quadro 2004/757/GAI¹⁷ si applica alle sostanze elencate negli allegati della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope. Pertanto, qualsiasi modifica delle tabelle allegate a queste Convenzioni incide direttamente sulle norme comuni dell'UE e ne modifica la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

¹⁵ Organizzazione delle Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 978, n. 14152.

¹⁶ Organizzazione delle Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 1019, n. 14956.

¹⁷ Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (GU L 335 dell'11.11.2004, pag. 8).

- (6) La commissione Stupefacenti, nel corso della sua sessantunesima sessione che si terrà a Vienna dal 12 al 16 marzo 2018, dovrà adottare decisioni sull'aggiunta di 12 nuove sostanze alle tabelle delle Convenzioni.
- (7) L'Unione europea non è Parte delle Convenzioni ONU in questione. Ha lo statuto di osservatore in seno alla commissione Stupefacenti, in cui attualmente 12 Stati membri sono membri con diritto di voto. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione per quanto riguarda l'inclusione di sostanze ai sensi della Convenzione sugli stupefacenti e della Convenzione sulle sostanze psicotrope, poiché le decisioni sull'aggiunta di nuove sostanze alle tabelle delle Convenzioni rientrano nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.
- (8) L'8 dicembre 2017 l'OMS ha raccomandato al Segretario generale delle Nazioni Unite di aggiungere una nuova sostanza alle tabelle I e IV della Convenzione sugli stupefacenti, cinque nuove sostanze alla tabella I della stessa Convenzione sugli stupefacenti e sei nuove sostanze alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope¹⁸.
- (9) Secondo la valutazione del Comitato di esperti dell'OMS sulla farmacodipendenza (in appresso "il Comitato di esperti"), la sostanza carfentanil (1-(2-feniletil)-4-[fenil(propanoil)ammino]piperidin-4-carbossilato di metile) è un oppioide sintetico ed è ritenuto uno dei più potenti oppioidi conosciuti. Il carfentanil è un composto soggetto a controllo in 16 Stati membri ed è usato principalmente come tranquillante per animali di grosse dimensioni. Non è destinato ad uso terapeutico per l'uomo. Non se ne riscontra un uso terapeutico registrato e il suo impiego ha causato decessi. Sussistono prove sufficienti del fatto che sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa rappresentare un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che la sostanza carfentanil sia aggiunta nelle tabelle I e IV della Convenzione sugli stupefacenti.
- (10) La sostanza carfentanil è monitorata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio¹⁹. Sequestri di carfentanil sono stati notificati da 7 Stati membri. La sostanza è venduta liberamente sul mercato così come in miscele con l'eroina e altri oppioidi. È stata associata a eventi avversi gravi ed è stata rinvenuta in almeno 60 casi di decesso nell'Unione. Il carfentanil è stato oggetto di una valutazione dei rischi da parte dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. Il 15 dicembre 2017 la Commissione ha proposto di assoggettare tale sostanza a misure di controllo ai sensi della decisione 2005/387/GAI del Consiglio²⁰.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della sostanza carfentanil alle tabelle I e IV della Convenzione sugli stupefacenti.
- (12) Secondo la valutazione del Comitato di esperti la sostanza ocfentanil (*N*-(2-fluorofenil)-2-metossi-*N*-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamide) è un composto

¹⁸ Dichiarazione orale alla 60a sessione della commissione Stupefacenti dell'8 dicembre 2017; cfr. anche l'estratto della relazione del 39° Comitato di esperti sulla farmacodipendenza (<http://www.who.int/mason/entity/medicines/news/2017/letter-DG-39thECDDrecommendations.pdf>).

¹⁹ Decisione 2005/387/GAI del Consiglio relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32).

²⁰ Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-(2-feniletil)-4-[fenil(propanol)amino]piperidin-4-carbossilato di metile (carfentanil) (COM(2017) 765).

strutturalmente simile all'analgésico oppioide fentanil. Nessun paese ne autorizza l'uso a fini medici. Sussistono prove sufficienti del fatto che sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa diventare un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. Di conseguenza l'OMS raccomanda che la sostanza ocfentanil sia aggiunta nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.

- (13) La sostanza ocfentanil è monitorata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. Essa è stata individuata in 12 Stati membri. Circola liberamente sul mercato così come in campioni venduti come eroina. È stata associata a eventi avversi gravi, compresi decessi, ed è stata oggetto di due segnalazioni per motivi di salute pubblica nell'ambito del sistema di allarme rapido dell'Unione.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della sostanza ocfentanil alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (15) Secondo la valutazione del Comitato di esperti, la sostanza furanilfentanil (Fu-F; *N*-fenil-*N*-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide) è un oppioide sintetico strutturalmente simile al fentanil, una sostanza assoggettata a controllo ampiamente usata in medicina per l'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. È un derivato del fentanil con due caratteristiche distintive: a) presenta una liposolubilità più elevata che ne consente un rapido assorbimento nella circolazione generale, b) si lega con i recettori oppioidi μ con un'affinità notevolmente più elevata della morfina. Per queste caratteristiche il furanilfentanil presenta un profilo farmacologico a rischio elevato: negli ultimi anni si è registrato un aumento dei decessi legati all'utilizzo di questa sostanza. Non si riscontra un uso terapeutico registrato del furanilfentanil. Sussistono prove sufficienti del fatto che sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa rappresentare un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che la sostanza furanilfentanil sia aggiunta nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (16) Il furanilfentanil è già soggetto a misure di controllo a livello dell'Unione ai sensi della decisione 2005/387/GAI²¹.
- (17) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della sostanza furanilfentanil alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (18) Secondo la valutazione del Comitato di esperti, la sostanza acrilofentanil (acrilfentanil; *N*-(1-fenetilpiperidin-4-il)-*N*-fenilacrilammide) è un oppioide sintetico strutturalmente simile al fentanil, una sostanza assoggettata a controllo ampiamente usata in medicina per l'anestesia generale durante gli interventi chirurgici e per la gestione del dolore. Se ne fa uso e abuso a fini non medici con le stesse modalità e per gli stessi effetti riscontrati nel caso di altri oppioidi. Non se ne riscontra un uso terapeutico registrato e il suo impiego ha causato decessi. Sussistono prove sufficienti del fatto che sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa rappresentare un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che la sostanza acrilofentanil sia aggiunta nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.

²¹ Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio, del 15 novembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'*N*-fenil-*N*-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil), GU L 306 del 22.11.2017, pag. 19.

- (19) L'acrilofentanil è già soggetto a misure di controllo a livello dell'Unione ai sensi della decisione 2005/387/GAI²².
- (20) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della sostanza acrilofentanil alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (21) Secondo la valutazione del Comitato di esperti, la sostanza 4-fluoroisobutirril fentanil (4F-iBF, 4-FIBF, pFIBF; *N*-(4-fluorofenil)-*N*-(1-feniletilpiperidin-4-il)isobutiramide) è un oppioide sintetico. Il 4-fluoroisobutirril fentanil è uno degli ultimi derivati del fentanil, e viene venduto e utilizzato in maniera analoga ad altri oppioidi leciti e illeciti. Al momento vi sono prove che indicano che questa sostanza presenta rischi per la salute pubblica simili a quelli posti dai derivati del fentanil che l'hanno preceduta. Non se ne riscontra un uso terapeutico registrato e il suo impiego ha causato decessi. Sussistono prove sufficienti del fatto che sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa rappresentare un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che la sostanza 4-fluoroisobutirril fentanil sia aggiunta nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (22) La sostanza 4-fluoroisobutirril fentanil è monitorata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. È stata sequestrata in 4 Stati membri; viene venduta liberamente sul mercato, è stata associata a eventi avversi gravi ed è stata rinvenuta in almeno 16 casi di decesso. Il 4-fluoroisobutirril fentanil è stato oggetto di una valutazione dei rischi da parte dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. Il 15 dicembre 2017 la Commissione ha proposto di assoggettare tale sostanza a misure di controllo ai sensi della decisione 2005/387/GAI²³.
- (23) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della sostanza 4-fluoroisobutirril fentanil alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (24) Secondo la valutazione del Comitato di esperti, la sostanza tetraidrofuranyl fentanil (THF-F; *N*-fenil-*N*-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]tetraidrofurano-2-carbossiamide) è un oppioide sintetico. I dati finora raccolti dagli studi in vitro e i risultati tossicologici, così come i modelli di consumo, indicano che il tetraidrofuranyl fentanil è probabilmente un analgesico narcotico oppioide per l'uomo, che presenta un rischio di abuso e un potenziale di dipendenza simile al fentanil e ad altri oppioidi illeciti. Non se ne riscontra un uso terapeutico registrato e il suo impiego ha causato decessi. Sussistono prove sufficienti del fatto che sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa rappresentare un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che la sostanza tetraidrofuranyl fentanil sia aggiunta nella tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (25) La sostanza tetraidrofuranyl fentanil è monitorata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. È stata sequestrata in uno Stato membro e viene venduta

²² Decisione di esecuzione (UE) 2017/1774 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che sottopone a misure di controllo l'*N*-(1-feniltipiperidin-4-yl)-*N*-fenilacrilammide (acrilofentanil), GU L 251 del 29.9.2017, pag. 21.

²³ Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva *N*-(4-fluorofenil)-2-metil-*N*-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]propanammide (4-fluoroisobutirril fentanil) (COM(2017) 756).

liberamente sul mercato. È stata associata a eventi avversi gravi ed è stata rinvenuta in almeno 14 casi di decesso. Il tetraidrofuranilfentanil è stato oggetto di una valutazione dei rischi da parte dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. Il 15 dicembre 2017 la Commissione ha proposto di assoggettare tale sostanza a misure di controllo ai sensi della decisione 2005/387/GAI²⁴.

- (26) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della sostanza tetraidrofuranilfentanil (THF-F) alla tabella I della Convenzione sugli stupefacenti.
- (27) Secondo la valutazione del Comitato di esperti, la sostanza 4-fluoroanfetamina (4-FA; 1-(4-fluorofenil)propan-2-ammina) è una fenetilammina. È stata oggetto di una revisione critica già nel novembre 2015 in occasione della 37a riunione del Comitato di esperti dell'OMS sulla farmacodipendenza. Il Comitato aveva raccomandato all'epoca che, data l'insufficienza dei dati riguardanti la dipendenza, l'abuso e i rischi per la salute pubblica, la 4-fluoroanfetamina non venisse assoggettata a controllo internazionale ma fosse tenuta sotto sorveglianza. La maggior parte dei nuovi dati raccolti provengono dall'Europa e indicano un aumento dell'uso e della popolarità della sostanza, parallelamente a un incremento nel numero di notifiche riguardanti gravi effetti indesiderati, fra cui un'importante tossicità cardiovascolare. Sussistono prove sufficienti del fatto che la 4-fluoroanfetamina sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa rappresentare un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che la sostanza 4-fluoroanfetamina sia aggiunta nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (28) La sostanza 4-fluoroanfetamina è monitorata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. È stata individuata in 21 Stati membri; circola liberamente sul mercato e viene spesso mescolata con l'anfetamina o venduta come tale. È stata associata a eventi avversi gravi, compresi decessi.
- (29) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della sostanza 4-fluoroanfetamina (4-FA) alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (30) Secondo la valutazione del Comitato di esperti, il livello di rischio per la salute pubblica e per la società connesso all'abuso della sostanza AB-PINACA (*N*-[*(2S)*-1-ammino-3-metil-1-ossobutan-2-il]-1-pentil-1*H*-indazol-3-carbossiammide) è considerevole. AB-PINACA è un agonista sintetico dei recettori cannabinoidi. Sussistono prove sufficienti del fatto che sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa rappresentare un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che la sostanza AB-PINACA sia aggiunta nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (31) La sostanza AB-PINACA è monitorata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. È stata individuata in 12 Stati membri e viene venduta liberamente sul mercato.

²⁴ Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva *N*-fenil-*N*'-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ossolan-2-carbossiammide (tetraidrofuranilfentanil; THF-F) (COM(2017) 759).

- (32) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della sostanza AB-PINACA alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (33) Secondo la valutazione del Comitato di esperti, il livello di rischio per la salute pubblica e per la società connesso all'abuso della sostanza AB-CHMINACA (*N*-(1-ammino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1*H*-indazol-3-carbossiamide) è considerevole. AB-CHMINACA è un agonista sintetico dei recettori cannabinoidi con una struttura tipo amminoalchilindazolo, utilizzato come principio attivo di prodotti venduti come sostituti della cannabis. AB-CHMINACA non ha nessun uso terapeutico o medico noto. Sussistono prove sufficienti del fatto che sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa rappresentare un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che la sostanza AB-CHMINACA sia aggiunta nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (34) La sostanza AB-CHMINACA è monitorata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. È stata individuata in 24 Stati membri e viene venduta liberamente sul mercato. È stata associata a eventi avversi gravi ed è stata rinvenuta in almeno 31 casi di decesso. AB-CHMINACA è stata oggetto di una valutazione dei rischi da parte dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. Il 18 dicembre 2017 la Commissione ha proposto di assoggettare tale sostanza a misure di controllo ai sensi della decisione 2005/387/GAI²⁵.
- (35) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della sostanza AB-CHMINACA alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (36) Secondo la valutazione del Comitato di esperti, il livello di rischio per la salute pubblica e per la società connesso all'abuso della sostanza 5F-PB-22 (chinolin-8-il 1-(5-fluoropentil)-1*H*-indol-3-carbossilato) è considerevole. Il 5F-PB-22 è un agonista sintetico dei recettori cannabinoidi. Sussistono prove sufficienti del fatto che sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa rappresentare un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che la sostanza 5F-PB-22 sia aggiunta nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (37) La sostanza 5F-PB-22 è monitorata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. È stata individuata in 4 Stati membri e viene venduta liberamente sul mercato.
- (38) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della sostanza 5F-PB-22 alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (39) Secondo la valutazione del Comitato di esperti, il livello di rischio per la salute pubblica e per la società connesso all'abuso della sostanza UR-144 (1-pentil-1*H*-indol-3-il)(2,2,3,3-tetrametilciclopropil)metanone) è considerevole. L'UR-144 è un agonista sintetico dei recettori cannabinoidi, già oggetto in precedenza di una revisione critica in occasione della 36a riunione del Comitato di esperti dell'OMS sulla

²⁵ Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva *N*-(1-ammino-3-metil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1*H*-indazol-3-carbossiamide (COM(2017) 758).

farmacodipendenza, nel 2014. Il Comitato aveva raccomandato all'epoca che, data la mancanza di dati scientifici sulle intossicazioni non letali e letali dovute esclusivamente a tale sostanza, l'UR-144 fosse tenuto solo sotto sorveglianza. Sussistono ora prove sufficienti del fatto che sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa rappresentare un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che la sostanza UR-144 sia aggiunta nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.

- (40) L'UR-144 è monitorato dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. È stato individuato in 16 Stati membri e viene venduto liberamente sul mercato. È stato associato a eventi avversi gravi ed è stato oggetto di una segnalazione per motivi di salute pubblica al sistema di allarme rapido dell'Unione.
- (41) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della sostanza UR-144 alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (42) Secondo la valutazione del Comitato di esperti, il livello di rischio per la salute pubblica e per la società connesso all'abuso della sostanza 5F-ADB (5F-MDMB-PINACA; $2-\{[1-(5\text{-fluoropentil})-1H\text{-indazolo-3-carbonil}]\text{ammino}\}-3,3\text{-dimetilbutanoato di metile}$) è considerevole. Il 5F-ADB è un agonista sintetico dei recettori cannabinoidi con una struttura tipo amminoalchilindazolo, utilizzato come principio attivo di prodotti venduti come sostituti della cannabis. Non ha nessun uso terapeutico o medico noto. Sussistono prove sufficienti del fatto che sia o possa verosimilmente essere oggetto di abusi e che possa rappresentare un problema di salute pubblica e sociale, il che giustifica l'assoggettamento della sostanza a controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che la sostanza 5F-ADB sia aggiunta nella tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (43) Il 5F-ADB è monitorato dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze come nuova sostanza psicoattiva ai sensi della decisione 2005/387/GAI. È stato individuato in 25 Stati membri e viene venduto liberamente sul mercato. È stato associato a eventi avversi gravi ed è stato rinvenuto in almeno 28 casi di decesso. Il 5F-ADB è stato oggetto di una valutazione dei rischi da parte dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze. Il 15 dicembre 2017 la Commissione ha proposto di assoggettare tale sostanza a misure di controllo ai sensi della decisione 2005/387/GAI²⁶.
- (44) Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare una posizione favorevole all'aggiunta della sostanza 5F-ADB alla tabella II della Convenzione sulle sostanze psicotrope.
- (45) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere adottata a nome dell'Unione alla commissione Stupefacenti, poiché le decisioni sull'aggiunta di 12 nuove sostanze alle tabelle delle rilevanti Convenzioni ONU in questione saranno tali da poter incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla decisione quadro 2004/757/GAI e sulla decisione 2005/387/GAI.
- (46) La posizione dell'Unione deve essere espressa dagli Stati membri che sono membri della commissione Stupefacenti, agendo congiuntamente.

²⁶ Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva $2-\{[1-(5\text{-fluoropentil})-1H\text{-indazolo-3-carbonil}]\text{ammino}\}-3,3\text{-dimetilbutanoato di metile}$ (5F-MDMB-PINACA) (COM(2017) 766).

- (47) La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e dalla decisione 2005/387/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (48) L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e dalla decisione 2005/387/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (49) Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione quadro 2004/757/GAI né dalla decisione 2005/387/GAI e pertanto non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla sessantunesima sessione della commissione Stupefacenti del 12-16 marzo 2018, quando tale organismo sarà chiamato ad adottare decisioni sull'aggiunta di sostanze alle tabelle della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, è riportata nell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri che sono membri della commissione Stupefacenti esprimono la posizione di cui all'articolo 1 agendo congiuntamente.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente